



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2018, n. 284 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2017, n. 217 di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale, rilasciati alla Società ENI S.p.A, ora ENI Sustainable Mobility S.p.A., per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Venezia (VE) esercita nell'assetto *green refinery*, ai fini dell'adeguamento del quadro autorizzativo alle pertinenti *Conclusioni sulle BAT* inerenti agli impianti chimici - Procedimento ID 6/10024.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base in grandi volumi;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2010, n. DVA-DEC-2010-000898, con cui è stata rilasciata la prima autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della raffineria della Società ENI SpA, ora ENI Sustainable Mobility S.p.A. (nel seguito il Gestore), ubicata nel Comune di Venezia (VE);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2018 n. 284, di riesame complessivo dell'AIA n. DVA-DEC-2010-000898 del 30 novembre 2010 ai fini dell'adeguamento del quadro autorizzativo ai fini dell'adeguamento del quadro autorizzativo alle *Conclusioni sulle BAT* concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, pubblicate con decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014;

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2018 n. 284 costituisce, come specificato all'articolo 8 del medesimo decreto, rinnovo dell'AIA n. DVA-DEC-2010-000898 del 30 novembre 2010 per l'esercizio dell'installazione nell'assetto tradizionale e nell'assetto *green refinery* (bioraffineria), ad eccezione delle prescrizioni riguardanti le emissioni convogliate in atmosfera generate nell'assetto *green refinery*, prescrizioni oggetto di riesame nell'ambito di specifico procedimento per l'adeguamento del quadro autorizzativo alle *Conclusioni sulle BAT* relative agli impianti chimici;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2017, n. 217, di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale del progetto *green refinery step 2 (Upgrading del progetto "Green Refinery" presso la raffineria di Venezia)* riguardante l'incremento della produzione di biocarburanti;

VISTO il decreto del 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione generale valutazioni ambientali, nel seguito Direzione generale) con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni con attività principale rientrante tra le attività di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017, relativa alla fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando i Gestori a presentare la documentazione necessaria nei termini ivi indicati;

VISTA la nota del 27 febbraio 2019, protocollo n. DIR 024/AT.cz, acquisita il 1° marzo 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.

DVA/5287, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA;

VISTA la nota del 21 marzo 2019, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio delle attività istruttorie "per:

- *l'aggiornamento delle prescrizioni inerenti alle emissioni convogliate in atmosfera e le relative modalità di controllo per l'attuale assetto produttivo della bioraffineria;*
- *il riesame complessivo dell'AIA decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2017, n. 217 di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per il futuro assetto produttivo della bioraffineria";*

VISTA la nota del 10 maggio 2019, protocollo n. DIR 055/AT.cz, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/11849, con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa all'istanza riguardante le emissioni convogliate in atmosfera "per l'attuale assetto produttivo dell'istallazione";

VISTO il decreto direttoriale della Direzione valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica del 17 maggio 2022, n. R.61, di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto "Upgrading dell'Impianto di Pretrattamento cariche biologiche" presso la raffineria di Venezia;

VISTA la nota del 23 maggio 2022, protocollo n. CIPPC/791, acquisita il 30 maggio 2022 al protocollo n. MiTE/67286, con cui la Commissione AIA-IPPC ha rappresentato la necessità di chiarire l'assetto produttivo oggetto di riesame dell'AIA per procedere alla chiusura del procedimento;

VISTA la nota del 24 giugno 2022, protocollo n. DIR 048/DRS.cz, acquisita il 27 giugno 2022 al protocollo del Ministero della transizione energetica n. MiTE//79897, con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa all'istanza, comunicando di aver modificato il piano di sviluppo della bioraffineria rispetto a quanto autorizzato con Decreto VIA/AIA n. 217 del 7 agosto 2017;

VISTA la nota del 24 giugno 2022, protocollo n. DIR 047/DRS.cz, acquisita il 27 giugno 2022 al protocollo del Ministero della transizione energetica n. MiTE//79944, con la quale il Gestore ha presentato ulteriore istanza di riesame dell'AIA per l'esercizio degli interventi di modifica dell'impianto di pretrattamento delle cariche biologiche, già oggetto di esclusione dalla procedura di VIA;

VISTA la nota del 20 luglio 2022, protocollo n. MiTE//90860, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento di modifica dell'AIA, giusta istanza del 24 giugno 2022, protocollo n. DIR 047/DRS.cz, per l'esercizio degli interventi di modifica dell'impianto di pretrattamento delle cariche biologiche, identificando il procedimento con codice ID 6/13059;

VISTA la nota del 18 luglio 2022, protocollo n. MiTE//89443, con la quale la Direzione generale ha trasmesso alla Commissione istruttoria AIA-IPPC la sopra citata documentazione integrativa, chiedendo di procedere con le attività istruttorie e di aggiornare, per l'assetto rappresentato dal Gestore, le prescrizioni e i valori limite inerenti alle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota del 6 ottobre 2022, protocollo n. DIR 090/DRS, acquisita il 7 ottobre 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE//123702, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa all'istanza;

VISTA la nota del 14 novembre 2022, protocollo n. DIR 109/DRS, acquisita il 15 novembre 2022 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE//142170, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa all'istanza;

VISTO il parere istruttorio conclusivo protocollo n. CIPPC/1756 del 15 dicembre 2022 di modifica non sostanziale, acquisito in pari data dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al protocollo n. MiTE/158226, reso della Commissione AIA-IPPC a conclusione del procedimento ID 6/13059, trasmesso al Gestore con nota della Direzione generale del 20 dicembre 2022, protocollo n. MiTE/160006, che modifica il decreto del 7 agosto 2017 n. 217 di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota del 26 gennaio 2023, protocollo n. CIPPC/107, acquisita in pari data al protocollo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/11419, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo inerente al presente procedimento di riesame ID 6/10024 (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 7 febbraio 2023, protocollo n. MiTE/17788, con la quale, ai sensi degli articoli 14, 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Direzione generale ha convocato per il giorno 8 marzo 2023 la prima seduta della Conferenza di servizi ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Società ENI Sustainable Mobility S.p.A. ubicata nel Comune di Venezia;

VISTA la nota del 13 febbraio 2023, protocollo n. 7502/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/17788, con la quale ISPRA ha reso la proposta di Piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC), inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza con nota del 14 febbraio 2023, protocollo n. MiTE/20698;

VISTA la nota del 23 febbraio 2023, protocollo n. DIR/082/DRS, acquisita il 24 febbraio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/26920, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PIC e al PMC, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza con nota del 28 febbraio 2023, protocollo n. MiTE/28287;

VISTA la nota dell'8 marzo 2023, protocollo n. CIPPC/373, acquisita in pari data al protocollo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/34073, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso un aggiornamento del parere istruttorio conclusivo;

VISTO il verbale, trasmesso con nota del 10 marzo 2023, protocollo n. MiTE/35833, della seduta della Conferenza di servizi dell'8 marzo 2023, durante la quale la Conferenza ha deliberato di sospendere i lavori e di dare mandato alla Commissione AIA e ad ISPRA di aggiornare il PIC e il PMC tenendo conto di quanto emerso in seduta;

VISTA la nota del 9 marzo 2023, protocollo n. 12512/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/35137, con la quale ISPRA ha reso l'aggiornamento della proposta di PMC;

VISTA la nota del 10 marzo 2023, protocollo n. MiTE/35816, con la quale la Direzione generale ha convocato per il giorno 13 marzo 2023 la seconda seduta della Conferenza di servizi ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Società ENI Sustainable Mobility S.p.A. ubicata nel Comune di Venezia;

VISTO il verbale, trasmesso con nota del 14 marzo 2023, protocollo n. MiTE/38511, della seduta della Conferenza di servizi del 13 marzo 2023, durante la quale la Conferenza ha espresso parere favorevole al riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Società ENI Sustainable Mobility S.p.A., sita nel Comune di Venezia, con sede legale in Roma (RM) CAP 00144 - Viale Giorgio Ribotta 51, alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA con nota prot. CIPPC/373 dell'8 marzo 2023, con la correzione di un refuso, come segnalato in seduta, e al Piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota prot. 12512/2023 del 9 marzo 2023, ed in conformità con il parere del Responsabile Unico delle Amministrazioni Statali reso in seduta;

VISTA la nota del 5 aprile 2023, protocollo n. CIPPC/552, acquisita in pari data al protocollo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/53686, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del parere istruttorio conclusivo secondo quanto stabilito dalla Conferenza di servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 20 aprile 2023, protocollo interno n. MiTE int/64305, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2018, n. 284 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della installazione della Società ENI S.p.A., ora ENI Sustainable Mobility S.p.A., ubicata nel Comune di Venezia (VE), identificata dal codice fiscale n. 00484960588, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta 51,

CAP 00144, Roma (RM), è aggiornato, per l'assetto produttivo *green refinery*, con le modifiche di cui al parere istruttorio reso dalla Commissione istruttorie AIA-IPPC con nota del 5 aprile 2023, protocollo n. CIPPC/552, e di cui al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 9 marzo 2023, protocollo n. 12512/2023.

2. Le prescrizioni contenute nel parere istruttorio conclusivo allegato si applicano per l'esercizio dell'installazione nell'assetto *green refinery* come specificato al punto n. [21] del parere medesimo, fermi restando gli altri obblighi previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 284 del 15 ottobre 2018.

3. Le prescrizioni del presente decreto, unitamente a quelle contenute nel parere istruttorio conclusivo n. CIPPC/1756 del 15 dicembre 2022, reso della Commissione AIA-IPPC a conclusione del procedimento di modifica ID 6/13059, notificato al Gestore con nota del 20 dicembre 2022, protocollo n. MiTE/160006, sostituiscono altresì le prescrizioni AIA del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2017, n. 217, di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale.

4. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione indicati nell'allegato parere istruttorio, nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni non espressamente citate si devono intendere non ricomprese nell'autorizzazione.

3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.

4. Come riportato alla prescrizione n. [7], punto 7.1, pagina 92 del paragrafo 11.3.1 "Emissioni convogliate" del parere istruttorio allegato, entro il 29 febbraio 2024 il Gestore presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la successiva valutazione, un piano di adeguamento per la riduzione dei valori limite di emissione degli inquinanti SO₂ e NO_x al camino E17, alla luce dei dati di monitoraggio del primo periodo di esercizio.

5. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 4, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 3

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.

4. Ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La scadenza della presente autorizzazione coincide con quella del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2018, n. 284, di cui il presente decreto costituisce modifica.
2. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7
(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Società ENI Sustainable Mobility S.p.A e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin